

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2491

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONACO, FERIOLI, CAMBA, PUCCI di BARSENTO

Presentata l'8 maggio 1970

Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare la loro attività retribuita

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 258, ed il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, sulla riforma delle pensioni erogate dall'INPS, hanno portato una profonda innovazione al sistema in senso decisamente più favorevole all'assicurato, concedendo ai titolari di pensioni liquidate dopo il 1° maggio 1968 la facoltà di optare per l'agganciamento della pensione alla media retributiva dell'ultimo triennio. Tutti i titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 furono, invece, esclusi dal beneficio, compresi coloro i quali successivamente a questa data avevano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi.

L'esclusione di questi ultimi dal beneficio dell'agganciamento destò perplessità, disagio e reazioni perché si trattava di pensionati i quali erano tenuti obbligatoriamente a contribuire al finanziamento che si era reso necessario per la riforma del sistema pensionistico, sia mediante il divieto del cumulo della pensione con lo stipendio e sia attraverso l'aumento dei contributi.

Fu allora ravvisata la necessità di ovviare a tali inconvenienti, e la legge 30 aprile 1969,

n. 153, doveva, tra l'altro, rispondere a queste attese. Ma lo ha fatto parzialmente perché l'articolo 13 ha concesso la facoltà di opzione per la pensione agganciata allo stipendio ai soli pensionati di vecchiaia liquidati con le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa e fino ad una data successiva al 30 aprile 1969 abbiano ininterrottamente continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Sono rimasti così ancora una volta esclusi, contro ogni logica attesa e senza l'appoggio di alcun motivo giuridicamente valido, i titolari di pensione di invalidità liquidata secondo le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 e rimasti ininterrottamente in costanza di lavoro fino ad una qualsiasi data successiva al 1° maggio stesso.

È pertanto necessario provvedere con la massima urgenza, concedendo la facoltà di opzione per la pensione retributiva a tutti i titolari di pensione liquidata secondo le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 i quali abbiano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi successiva-

mente a questa data, senza però dimenticare la natura della pensione di invalidità che vuole essere una integrazione alla diminuita capacità lavorativa ed un concorso alle maggiori spese occorrenti al mantenimento delle residue energie lavorative.

La presente proposta di legge risponde alle sopra indicate finalità.

Una stima molto vicina alla realtà che trova parziale riscontro nel gettito delle tratte affluenti all'INPS, indica in 150.000 circa i titolari di pensione di invalidità liquidata con le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 i quali hanno continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi successivamente a questa data. Un numero cer-

tamente inferiore, in graduale e sensibile decrescenza nel tempo, dovrebbe però essere interessato alla riforma, considerati anche i requisiti richiesti.

Il fondo pensioni almeno fino al 31 dicembre 1970 non subirebbe maggiori oneri perché la maggiore spesa occorrente per le pensioni riliquidate troverebbe copertura certa nel recupero dei supplementi di pensione percepiti da coloro i quali hanno esercitato la facoltà di opzione. E non dovrebbero verificarsi varianti sostanziali alla situazione negli anni successivi al 1970 perché trattasi, come noto, di un numero chiuso e limitato di beneficiari in sensibile e graduale decrescenza fino all'esaurimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare con le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali abbiano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi dalla data di decorrenza della pensione fino ad una data successiva al 30 aprile 1968, raggiunta l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia o acquisita la contribuzione prevista per la pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di optare per la riliquidazione della pensione stessa secondo le norme di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della già citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione verrà fatta al momento della cessazione dal rapporto di lavoro.

I titolari di pensione di invalidità i quali, in possesso dei requisiti di cui al primo comma della presente legge, avessero cessato di prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, potranno avere riliquidata la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di opzione.

I supplementi di pensione eventualmente percepiti in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, lettera e), della legge 18 marzo 1968, n. 258, saranno recuperati in sede di erogazione della pensione riliquidata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel rapporto di portierato il licenziamento del portiere può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

ART. 2.

Il proprietario deve comunicare per iscritto il licenziamento al portiere.

Il portiere può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il proprietario deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni dei precedenti commi è inefficace.

ART. 3.

Il fatto, costituente giusta causa, non può essere fatto valere dopo che siano trascorsi sei mesi dall'epoca in cui si è verificato.

ART. 4.

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

ART. 5.

La demolizione dello stabile a scopo di ricostruzione non risolve il rapporto di lavoro.

Il proprietario dell'immobile ricostruito, anche se diverso da quello dell'immobile demolito, deve mantenere come tale il portiere dello stabile demolito nel nuovo fabbricato.

In caso di mancata ricostruzione il proprietario del terreno, anche se diverso da quello dell'immobile demolito, è obbligato a corrispondere al portiere oltre alle indennità di legge, una somma pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione.

Nella ipotesi di cui al comma precedente se il proprietario è imprenditore, società, ente pubblico, associazione anche non riconosciuta.

lo stesso deve assumere il portiere nella propria organizzazione con funzione simile e di pari grado.

ART. 6.

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta al proprietario.

ART. 7.

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del portiere.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

ART. 8.

Gli effetti del licenziamento restano sospesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

ART. 9.

La risoluzione del rapporto di lavoro comporta in ogni caso la corresponsione al portiere dell'indennità di anzianità.

ART. 10.

Sono fatte salve le disposizioni del contratto collettivo che contengono, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai portieri.

ART. 11.

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.